



# MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Tel. 091 / 941 17 83 - 941 81 81 - 941 31 83 - 941 10 72

Fax 091 / 942 45 53

www.porza.ch - cancelleria@porza.ch

## **MESSAGGIO MUNICIPALE NO.13/2020 – REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINE PUBBLICO E SULLA DISSIMULAZIONE DEL VOLTO NEGLI SPAZI PUBBLICI**

AL  
CONSIGLIO COMUNALE DI  
6948 PORZA

6948 Porza, 6 ottobre 2020

Signore e Signori Presidente e Consiglieri,

vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il Regolamento in oggetto con lo scopo di garantire la tutela sul territorio comunale, l'ordine, la tranquillità, la moralità, la salute e la sicurezza pubblica.

Dal 1 luglio 2016 sono entrati in vigore la nuova Legge sull'ordine pubblico (LOrP) e il relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP).

La competenza municipale a punire tutta una serie di infrazioni sono elencate nell'art.2 del Regolamento allegato, che è la base legale per poter intervenire e valutare le infrazioni del caso. Le nuove disposizioni sono più complete e sono state adattate con l'evolversi della nostra società.

La procedura da seguire per l'applicazione delle multe è quella prevista dagli artt. 145 e segg. della LOC, mentre l'art.4 del nuovo Regolamento stabilisce gli importi di multa per le infrazioni previste all'art.2.

Il nuovo diritto comunale regola pure le competenze della Polizia comunale per l'allestimento dei rapporti di denuncia per le infrazioni avvenute sul nostro territorio.

Con l'applicazione delle modalità della videosorveglianza, (vedi MM.no.14/2020, adeguamento del Regolamento) la quale è volta a prevenire fatti illegali ed a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, si dovrebbe poter garantire l'identificazione di persone, per esempio nelle strade e piazze pubbliche, all'ingresso e all'interno di stabili pubblici ecc., per permettere in combinazione con la nuova regolamentazione in discussione di perseguire le infrazioni constatate.

In conclusione, il Municipio ritiene importante dotarsi di un Regolamento specifico sull'ordine pubblico per poter garantire i necessari interventi e la sicurezza in generale sul nostro territorio.

Sulla scorta di quanto precede, l'Esecutivo invita pertanto il Consiglio comunale a voler

**risolvere:**

- **E' approvato il Regolamento comunale sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici e, nel suo complesso, articoli da 1 a 11;**
- **E' pubblicato giusta l'art.187 LOC e 41 RALOC, e sottoposto per delega del Consiglio di Stato al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali, per l'approvazione (art.188 pt. 2 e 190 LOC);**
- **Il Regolamento entrerà in vigore e sarà applicato dopo l'approvazione della SEL. E' abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente Regolamento.**

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO  
 Il Sindaco: Franco Citterio      Il Segretario: Walter De Vecchi



**Allegato:** - Regolamento

**Per esame e rapporto:**

Gestione	Edilizia	Petizioni e Legislazione
		X



# MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Tel. 091 / 941 17 83 - 941 81 81 - 941 31 83 - 941 10 72

Fax 091 / 942 45 53

www.porza.ch - cancelleria@porza.ch

## REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINE PUBBLICO E SULLA DISSIMULAZIONE DEL VOLTO NEGLI SPAZI PUBBLICI

### Il Consiglio comunale di Porza

Richiamati:

- la Legge sull'ordine pubblico (LORP) del 23 novembre 2015;
- la Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015;
- il Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP) del 6 aprile 2016;

### decreta

#### Scopo

##### Art. 1

Il presente Regolamento ha per scopo la tutela, sul territorio comunale, dell'ordine, della tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblici.

#### Infrazioni

##### di competenza del municipio

##### Art. 2

<sup>1</sup> Sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente:

- a) praticano l'accattonaggio;
- b) lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l'autorità quando è avvenuta;
- c) omettono, malgrado l'ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;
- d) sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali norme comunali in materia;
- e) disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od altre molestie;
- f) effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete;
- g) esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l'ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all'aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l'articolo 199 del Codice penale svizzero (CP);

## MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

- h) praticano l'adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione;
  - i) dissimulano o coprono il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico;
  - l) obbligano, costringono o inducono in altro modo altri a dissimulare o coprire il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico.
- 2 Il divieto di cui al capoverso 1 lettere i) e l) non si applica, in particolare, all'uso di copricapi e di mezzi protettivi o difensivi consoni all'esercizio di una funzione pubblica o prescritti dalla legge o da altre norme particolari, per motivi di salute, di sicurezza, professionali, di pratica sportiva, oppure in occasione di feste e manifestazioni religiose, tradizionali, culturali, artistiche, ricreative o commemorative o per usanze locali, o per motivi di carattere politico o commerciale.

### Competenza

#### Art. 3

- 1 I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono al Municipio per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.
- 2 Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie comunali.

### Importi

#### Art. 4

- 1 Per le infrazioni di cui all'art. 2 cpv. 1 LOrP il Municipio applica, di principio, i seguenti importi di multa:

a) accattonaggio	da fr.100.– a fr. 300.–
b) animali vaganti	da fr.100.– a fr. 500.–
c) edifici pericolanti	da fr.200.– a fr.1'000.–
d) imbrattamento di beni pubblici	da fr.200.– a fr. 500.–
e) disturbo alla tranquillità pubblica	da fr.100.– a fr. 300.–
f) schiamazzi notturni	da fr.100.– a fr. 300.–
g) esercizio della prostituzione	da fr.200.– a fr. 500.–
h) adescamento	da fr.200.– a fr. 500.–
i) dissimulazione del volto	da fr.100.– a fr.1'000.–
l) costrizione a dissimulare il volto	da fr.200.– a fr.2'000.–
- 2 Per le infrazioni di cui all'art. 2 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

a) dissimulazione	da fr.100.– a fr.1'000.–
b) costrizione alla dissimulazione	da fr.200.– a fr.2'000.–
- 3 In caso di recidiva, riservata l'applicazione dell'art. 6 cpv. 1 lett. b del ROrP), di condizioni economiche agiate o di particolari condizioni personali dell'autore, il Municipio può applicare importi di multa superiori a quelli indicati nei capoversi precedenti, fino al massimo previsto dagli art. 5 cpv. 1 LOrP e 5 cpv. 1 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

## MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

### **Dati centralizzati**

#### **Art. 5**

Il municipio trasmette una copia di ogni decreto di multa cresciuto in giudicato ad una centrale cantonale di raccolta dati stabilita dal Dipartimento, al fine di documentare l'esistenza della recidiva (art. 4 cpv. 3). Le polizie comunali fanno capo a questa banca dati per segnalare nei loro rapporti di denuncia l'eventuale esistenza di condanne precedenti.

### **Procedura e rimedi giuridici**

#### **Art. 6**

1 La procedura e i rimedi giuridici sono retti:

- a) dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nelle fattispecie di cui all'articolo 2;
- b) dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), nelle fattispecie di cui all'articolo 3;
- c) dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da minorenni.

2 Il Municipio trasmette d'ufficio al ministero pubblico o alla magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell'articolo 2.

### **Deferimento**

#### **Art. 7**

1 I Municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia in caso di:

- a) particolare gravità, qualora ricorrano condizioni personali dell'autore o altre circostanze concrete;
- b) recidività, qualora il denunciato, a tre riprese, risulti essere già stato condannato dai municipi a una multa per la medesima infrazione;
- c) concorso con altri reati contemplati nel Codice penale svizzero (CP) o in altre leggi speciali federali o cantonali.

2 L'incarto da trasmettere al Ministero pubblico deve essere completato, ad opera della polizia comunale, da una verbalizzazione formale del denunciato secondo le norme previste dal Codice di procedura penale (CPP).

### **Anticipata garanzia**

#### **Art. 8**

1 Per la riscossione dell'anticipata garanzia necessaria per la copertura delle spese procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

2 La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia e sottoscritta dal denunciato.

## MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

### **Normative comunali**

#### **Art. 9**

Le disposizioni comunali in contrasto con la LOrP e la legge sulla dissimulazione del volto, non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il Municipio potrà dotarsi di un'Ordinanza municipale, ai sensi dell'art.192 LOC e 90 RC per disciplinare materie di competenza propria o delegata da Leggi o da Regolamenti.

### **Diritto sussidiario**

#### **Art. 10**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per analogia le disposizioni della Legge sull'ordine pubblico (LORP) del 23 novembre 2015, la Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015 e il Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP) del 6 aprile 2016 e delle relative norme di applicazione.

### **Entrata in vigore**

#### **Art. 11**

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 01.01.2021, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

6948 Porza, 14 dicembre 2020

#### **Per il Consiglio Comunale**

Il Presidente  
Massimo Langiu

Il Segretario  
Walter De Vecchi

Gli Scrutatori:

Nicola Rezzonico

Paolo Scirè

Approvato dal Consiglio comunale in data 14 dicembre 2020  
Esposto agli albi comunali dal 17 dicembre 2020 al 15 febbraio 2021.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali, il .....